

Rep. N. 82840

Racc. N. 14640

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre) e questo giorno 27 (ventisette)
del mese di luglio.

In Reggio nell'Emilia, Via Emilia San Pietro n. 1.

Innanzi a me Dott. MAURA MANGHI, Notaio in Reggio nell'Emilia
ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Reg-
gio Emilia, è comparso il signor:

CAMPANINI MATTEO, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 1 marzo
1964, residente a Reggio nell'Emilia (RE), via E. Fermi n.
2/3, codice fiscale dichiarato: CMP MTT 64C01 H223G

domiciliato per la carica presso l'Ente di cui appresso, il
quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in pro-
prio, ma nell'esclusivo nome, conto ed interesse della:

FONDAZIONE ENTE VENERI, Ente morale con sede in Reggio
nell'Emilia (RE), via Enrico Fermi n. 5, codice fiscale
80014510350, Ente costituito in Italia, già iscritta al n.369
del Registro Persone Giuridiche presso il Tribunale di Reggio
Emilia, ed ora iscritta al Registro delle Persone Giuridiche
presso la Regione Emilia Romagna al n.344, e ciò nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
stessa, a questo atto autorizzato con delibera del consiglio
stesso in data 26 luglio 2023.

Detto comparente, della cui identità personale, poteri e qua-

Registrato a Reggio
Emilia il:
1/08/2023
n. 11916
Serie 1T
Pagati euro 356,00
Modello Unico

lifica io Notaio sono certo, cittadino italiano come mi conferma, mi richiede di ricevere il presente atto in forza del quale stipula e conviene quanto segue:

viene costituita dall'Ente FONDAZIONE ENTE VENERI con sede in Reggio Emilia una società a responsabilità limitata con unico socio denominata

"SCUOLA VENERI SRL"

La società avrà sede in Reggio nell'Emilia (RE).

Ai soli fini dell'adempimento di cui all'art.111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, mi precisano i costituenti che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in via Enrico Fermi n. 5.

Costituisce oggetto della società l'attività nei settori dell'educazione, istruzione e formazione, con particolare riferimento all'istruzione morale e didattica dei bambini, fornendo loro tutti i necessari insegnamenti pedagogici, per cui, nell'ambito delle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni, la società potrà esercitare l'attività di asili nido, scuola dell'infanzia. La società nello svolgimento del lavoro potrà inoltre fornire agli allievi, con mezzi propri o con l'ausilio di terzi, svaghi ricreativi e culturali confacenti all'età degli allievi e al tempo libero.

La società ha lo scopo prioritario di accogliere nell'asilo nido e nella scuola per l'infanzia da essa gestita i bambini

dell'età dagli zero ai sei anni, appartenenti al territorio della Parrocchia di San Colombano in Fogliano (Reggio nell'Emilia), per assisterli e curarne l'educazione intellettuale, morale e religiosa (secondo i principi della religione cristiano-cattolica) e come previsto dalla Carta Costituzionale, nonché l'educazione fisica e civile.

La società può altresì, svolgere secondariamente attività di supporto educativo-assistenziale e culturale per bambini di età scolare e pre-scolare, prioritariamente a famiglie della Parrocchia di San Colombano in Fogliano (Reggio nell'Emilia).

Tutte le attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili.

Tutte le attività potranno essere svolte sia con proprio personale sia avvalendosi dei servizi offerti da organizzazioni esterne specializzate e/o di professionisti esterni quali insegnanti, professori, autisti, cuochi, puericultrici, inservienti e ogni altro personale specializzato e non, necessario alla realizzazione ed al raggiungimento degli obiettivi preposti.

L'impresa potrà richiedere l'accreditamento presso gli enti pubblici preposti per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti ulteriori attività in via sussidiaria o accessoria alla propria attività caratteristica:

- assumere e concedere in affitto aziende o rami d'azienda;

- acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili;

- promuovere e partecipare a nuove attività industriali e commerciali;

- l'attività immobiliare ed edilizia in genere; nell'ambito di tale attività la società potrà in particolare svolgere ed

eseguire: (i) la costruzione di immobili o di porzioni

immobiliari in genere, tanto di civile abitazione che commerciali o industriali, sia per conto proprio che per conto

di committenti terzi, sia in Italia che all'estero; (ii) la

ristrutturazione, la modificazione, il riadattamento, anche con conseguente variazione della originaria destinazione

d'uso, di immobili o di porzioni immobiliari in genere, tanto

di civile abitazione che commerciali o industriali, sia per conto proprio che per conto di committenti terzi, sia in

Italia che all'estero; (iii) l'acquisto, sia per l'utilizzo in

proprio che per la rivendita, anche dopo avervi eseguito

interventi urbanistici o edificatori, di terreni o di immobili

o di porzioni immobiliari in genere, tanto di civile abitazione che commerciali o industriali, sia in Italia che

all'estero; (iv) l'esecuzione e gestione di iniziative

immobiliari o di servizi in genere per conto terzi; (v)

l'amministrazione, la permuta e la concessione in locazione di beni immobili.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione industriale e

commerciale, mobiliare ed immobiliare, che fosse ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale (e quindi non nei confronti del pubblico) e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale affine o comunque connesso al proprio (escluso espressamente lo svolgimento delle attività di cui alla Legge n.1 del 1991 e n. 385/1993).

Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'Estero.

La società potrà inoltre compiere tutte le altre operazioni previste dall'articolo 2 (due) dello statuto sociale di cui appresso.

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila Euro e zero centesimi), suddiviso in quote anche di diverso ammontare, ma non inferiori ai minimi di legge, ed è stato interamente sottoscritto dall'Ente FONDAZIONE ENTE VENERI.

La società avrà durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi e termini di legge.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2023; gli esercizi sociali successivi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

La società sarà amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un consiglio di amministrazione, composto da un numero da 2 (due) a 9 (nove) membri, ai sensi dell'art. 13 (tredici)

dell'allegato statuto.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori CAMPANINI MATTEO, come sopra costituito, quale presidente, ed i signori:

Bottazzi Angelica, nata a Reggio nell'Emilia il giorno 1° luglio 1963, ivi residente via Beato Angelico n. 18, codice fiscale: BTT NLC 73L41 H223V;

Catellani Paolo, nato a Reggio nell'Emilia il giorno 8 maggio 1950, ivi residente via Francesca n. 8, codice fiscale: CTL PLA50E08 H223F;

Mioni Riccardo, nato a Correggio il giorno 22 luglio 1955, residente a Villa Minozzo, via Canalina n. 7, codice fiscale: MNI RCR 55L22 D037M:

quali consiglieri.

Resta ferma la possibilità, per l'Assemblea dei soci, di nominare un Amministratore Unico, anche non socio.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinano anche la durata in carica dell'Amministratore o degli Amministratori, salvo nomina sino a revoca o dimissioni.

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo si è ri- costituito.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico hanno

i più ampi poteri per tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti po-

teri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi in casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

La società sarà retta e disciplinata dallo statuto sociale composto di 31 (trentuno) articoli, un esemplare del quale, controfirmato da tutti i componenti per accettazione e vidimazione e da me Notaio per vidimazione, previa lettura da me data ai componenti stessi, si allega sotto la lettera "A" al presente atto.

Ad esso si fa espresso richiamo e riferimento per quanto qui omezzo.

Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto ai sensi di legge.

L'intero capitale sottoscritto viene contestualmente versato nelle mani del nominato amministratore della società, signor

CAMPANINI MATTEO , mediante assegno circolare non trasferibile
n. C 7406212131 - 06 emesso in data odierna da UNICREDIT SPA -
Reggio Emilia Toschi.

Le spese del presente atto e sue conseguenti, il cui importo
globale approssimativo ammonta a Euro 2.000,00 (duemila Euro e
zero centesimi) sono a carico della società.

Per il presente atto l'imposta di bollo viene assolta in via
telematica ai sensi dell'articolo 4 quinquies del decreto le-
gislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal de-
creto legislativo 18 gennaio 2000 n.9.

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto questo atto, dattiloscritto
per la maggior parte da persona di mia fiducia sotto la mia
direzione e per la minore scritto di mio pugno e ne ho dato
lettura al comparente il quale lo approva ed unitamente a me
Notaro lo sottoscrive in calce ed a margine come per legge,
essendo le ore 15,30 (quindici e trenta minuti).

Consta l'atto di 3 (tre) fogli di cui lo scritto occupa 8 (ot-
to) facciate per intero e quanto in questa nona fin qui.

F.to: MATTEO CAMPANINI

F.to: MAURA MANGHI NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 27 LUGLIO 2023 AL N. 82840/14640

DI REP.

STATUTO DELLA

SCUOLA VENERI SRL

ART.1) - DENOMINAZIONE

La società a responsabilità limitata è denominata:

"SCUOLA VENERI SRL"

ART.2) - OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività nei settori dell'educazione, istruzione e formazione, con particolare riferimento all'istruzione morale e didattica dei bambini, fornendo loro tutti i necessari insegnamenti pedagogici, per cui, nell'ambito delle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni, la società potrà esercitare l'attività di asili nido, scuola dell'infanzia.

La società nello svolgimento del lavoro potrà inoltre fornire agli allievi, con mezzi propri o con l'ausilio di terzi, svaghi ricreativi e culturali confacenti all'età degli allievi e al tempo libero.

La società ha lo scopo prioritario di accogliere nell'asilo nido e nella scuola per l'infanzia da essa gestita i bambini dell'età dagli zero ai sei anni, appartenenti al territorio della Parrocchia di San Colombano in Fogliano (Reggio nell'Emilia), per assisterli e curarne l'educazione intellettuale, morale e religiosa (secondo i principi della religione

cristiano-cattolica) e come previsto dalla Carta Costituzionale, nonché l'educazione fisica e civile.

La società può altresì, svolgere secondariamente attività di supporto educativo-assistenziale e culturale per bambini di età scolare e pre-scolare, prioritariamente a famiglie della Parrocchia di San Colombano in Fogliano (Reggio nell'Emilia).

Tutte le attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili.

Tutte le attività potranno essere svolte sia con proprio personale sia avvalendosi dei servizi offerti da organizzazioni esterne specializzate e/o di professionisti esterni quali insegnanti, professori, autisti, cuochi, puericultrici, inserienti e ogni altro personale specializzato e non, necessario alla realizzazione ed al raggiungimento degli obiettivi preposti.

L'impresa potrà richiedere l'accreditamento presso gli enti pubblici preposti per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti ulteriori attività in via sussidiaria o accessoria alla propria attività caratteristica:

- assumere e concedere in affitto aziende o rami d'azienda;
- acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili;
- promuovere e partecipare a nuove attività industriali e commerciali;

- l'attività immobiliare ed edilizia in genere; nell'ambito di tale attività la società potrà in particolare svolgere ed eseguire: (i) la costruzione di immobili o di porzioni immobiliari in genere, tanto di civile abitazione che commerciali o industriali, sia per conto proprio che per conto di committenti terzi, sia in Italia che all'estero; (ii) la ristrutturazione, la modificazione, il riadattamento, anche con conseguente variazione della originaria destinazione d'uso, di immobili o di porzioni immobiliari in genere, tanto di civile abitazione che commerciali o industriali, sia per conto proprio che per conto di committenti terzi, sia in Italia che all'estero; (iii) l'acquisto, sia per l'utilizzo in proprio che per la rivendita, anche dopo avervi eseguito interventi urbanistici o edificatori, di terreni o di immobili o di porzioni immobiliari in genere, tanto di civile abitazione che commerciali o industriali, sia in Italia che all'estero; (iv) l'esecuzione e gestione di iniziative immobiliari o di servizi in genere per conto terzi; (v) l'amministrazione, la permuta e la concessione in locazione di beni immobili.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione industriale e commerciale, mobiliare ed immobiliare, che fosse ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale (e quindi non nei confronti del pubblico) e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale affine o comunque connesso al proprio (escluso espressamente lo svolgi-

mento delle attività di cui alla Legge n.1 del 1991 e n. 385/1993).

ART.3) - DURATA

La società avrà durata sino al 31 dicembre 2060 (duemilasesanta).

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART.4) - SEDE

La società ha sede nel comune di Reggio Emilia (RE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità legali operative, ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi, senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

ART.5) - CAPITALE

- Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila,00).

Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 codice civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

ART.6) - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati per i loro rapporti con la società è quello che risulta presso il Registro delle Imprese.

ART.7) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sociali sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- di altri soci;
- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno

qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 11 (undici).

ART.8) - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ART.9) - RECESSO

Il recesso del socio è consentito esclusivamente nei casi previsti dall'art.2473 C.C. o quando comunque previsto obbligatoriamente per legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 60 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10) - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa se non previste dalla legge.

ART.11) - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 (otto), 9 (nove) e 10 (dieci), le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite rela-

zione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

ART. 12) - UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART.13) - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a nove amministratori, secondo il numero determinato dai soci al mo-

mento della nomina;

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui si affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

ART.14) - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri

un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione avvengono in maniera collegiale.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.16) - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, sindaco unico e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a . che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b . che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c . che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi i membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.17) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi in casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART.18) - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al li-

liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART.19) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art.20) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

L'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico con decisione dei soci.

Si applicano gli articoli del codice civile 2477 e da 2397 a 2409-bis in quanto compatibili.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dei soci la revisione legale dei conti potrà es-

sere affidata, in alternativa al predetto organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in materia di società per azioni e dal D. Lgs. 27.01.2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

ART.21) - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a . l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b . la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c . la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d . le modificazioni dello statuto;
- e . la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f . le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma c.c.

ART.22) - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.23) - ASSEMBLEA

Le deliberazioni dei soci debbono essere adottate mediante libera assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il

maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, o il revisore, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, o il revisore, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 24) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri

disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.25) - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ART.26) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.27) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 25 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

ART.28) - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ART.29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo,

nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.30) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie e le contestazioni di qualsiasi genere, le quali avessero a sorgere fra i soci, fra i soci e la società o gli amministratori o i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione del contratto societario o del presente statuto, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, che le parti non siano in grado di risolvere in via amichevole, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione in base al Regolamento di Conciliazione della Camera Arbitrale di Reggio nell'Emilia in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione.

Qualora la composizione della controversia tramite conciliazione non desse esito positivo entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura, o un diverso periodo che le parti concorderanno per iscritto, la controversia, qualora sia

compromittibile in arbitri, sarà definitivamente risolta, sentite le parti, da tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio nell'Emilia su istanza anche di una sola delle parti in contrasto.

La sede dell'arbitrato dovrà essere fissata in Italia, gli arbitri applicheranno il diritto italiano.

La decisione degli arbitri sarà finale e vincolante per le parti.

ART.31) - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Reggio Emilia, li 27 Luglio 2023.

F.to: MATTEO CAMPANINI

F.to: MAURA MANGHI NOTAIO